



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Gravellona Lomellina (PV) - Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020. - Chiusura dell'istruttoria.

Dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, sono emerse alcune irregolarità che tuttavia non richiedono l'adozione di una specifica pronuncia.

Si dispone, pertanto, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva e delle attestazioni dell'organo di revisione, l'archiviazione dei questionari sui rendiconti 2017, 2018, 2019 e 2020.

Si raccomanda, in ogni caso:

1) di attenersi scrupolosamente, per la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione, al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Occorre ricordare, infatti, che il FCDE costituisce un istituto fondamentale della nuova contabilità finanziaria, finalizzato a evitare, in un'ottica di prevenzione di futuri squilibri di bilancio, che l'ente locale, per finanziare le proprie uscite, possa utilizzare entrate delle quali è incerto l'effettivo incasso. Fino a quando il FCDE non risulta adeguato, inoltre, come prescritto al paragrafo 3.3 del suddetto principio contabile applicato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione;



CORTE DEI CONTI

2) di attuare correttamente il principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata o rafforzata: nei quattro esercizi esaminati, infatti, il fondo pluriennale vincolato risulta costituito unicamente per l'esercizio 2020, e solo per le spese di investimento; i pagamenti delle spese in conto capitale, d'altro canto, sono tuttavia imputati per la maggior parte alla gestione dei residui (nel 2019 i pagamenti in c/residui sono il 74% del totale, e nel 2020 raggiungono l'82%, nonostante la costituzione del FPV);

3) di prestare particolare attenzione alla gestione dei pagamenti: l'indicatore di tempestività dei pagamenti, infatti, sebbene negativo, nel quadriennio oggetto di esame risulta in costante crescita;

4) di verificare attentamente i presupposti per la costituzione della cassa vincolata, che nel 2020 risulta pari a zero, e che peraltro dai dati SIOPE risulta pari a zero anche negli esercizi 2017, 2018 e 2020, contrariamente alle risultanze dei relativi questionari. Si richiama, in proposito, il punto 10.6 del principio contabile applicato allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo il quale l'importo della cassa vincolata «è definito con determinazione del responsabile finanziario» da comunicarsi al tesoriere, affinché sia messo a conoscenza dei vincoli di cassa;

5) di prestare attenzione all'equilibrio economico della gestione: in alcuni degli esercizi esaminati, infatti, il conto economico espone una perdita d'esercizio;

6) di osservare puntualmente gli obblighi di trasmissione a questa Sezione, e di pubblicazione sul sito istituzionale, dei prospetti delle spese di rappresentanza sostenuti dagli organi di governo, anche se pari a zero.

Alla verifica di questi aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame delle revisioni periodiche delle partecipazioni.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114336

e-mail: lombardia.controllo.pv@corteconti.it | PEC: lombardia.controllo@corteconticert.it

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come richiesto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114336
e-mail: lombardia.controllo.pv@corteconti.it | PEC: lombardia.controllo@corteconticert.it